



Consulenza fiscale e societaria, Revisione Legale e Consulenza del Lavoro

**Partners:**

**Franzosini Dr. Pierluigi**

*Commercialista e Revisore legale*

**Sambrotta Rag. Luigi**

*Consulente del lavoro*

Circolare 05/2015-P del 18.03.2015

## **Art. 1 D.L. 66/2014 - Bonus 80 Euro**

E' stato confermato anche per l'anno 2015 il credito d'imposta in favore dei lavoratori che percepiscono i seguenti redditi:

- ✓ Redditi di lavoro dipendente;
- ✓ Compensi per collaborazioni coordinate e continuative;
- ✓ Compensi dei soci lavoratori di cooperative;
- ✓ Prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare;
- ✓ Borse di studio e assegni di formazione professionale.

Per l'anno 2015 il credito d'imposta annuo spetta nelle seguenti misure:

- ✓ € 960,00 per chi ha un reddito complessivo fino a 24.000 euro
- ✓ € 960,00 riproporzionato per chi ha un reddito tra i 24.000 e i 26.000 euro

Il credito riconosciuto deve essere rapportato al periodo di lavoro ed è esente da contributi e da imposte, aumenta semplicemente il netto in busta.

In alcuni casi, per esempio a seguito di aumenti o premi occasionali, **il lavoratore potrebbe perdere il diritto al bonus nel corso dell'anno, con conseguente recupero delle somme precedentemente percepite e relativo conguaglio nella busta paga di dicembre.**

Alleghiamo alla presente le comunicazioni da consegnare a tutti i dipendenti per l'applicazione del credito in oggetto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

*Studio Associato Franzosini*

*Dr. Pierluigi & Partners*

## MODULO RINUNCIA APPLICAZIONE ART.1 DEL DL 66/2014

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
Via \_\_\_\_\_

### CHIEDE

La non applicazione del bonus previsto dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2014, n.66.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Il dipendente può richiedere al sostituto d'imposta la non applicazione del bonus nelle ipotesi in cui, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, presuma di non avere diritto ad usufruire di tale beneficio.